

L'ultima illusione

L'impressione che si ricava leggendo i dati sul tesseramento relativi alla provincia di Bari è che la seppur parziale applicazione delle regole della rappresentatività, (ci riferiamo ovviamente all'applicazione del nuovo contratto con riguardo al calcolo della rappresentatività effettiva al 31 dicembre) sta iniziando a conferire elementi di chiarezza al sin qui confuso ed affastellato panorama sindacale.

Ancor più indicativi, poi, sembrano i dati relativi ai primi mesi dell'anno che indicano il consolidamento di una tendenza al ridimensionamento di quelle forme di associazionismo marginale che più che rafforzare l'idea del pluralismo inficiano la stessa autorevolezza e credibilità del sindacato.

Il SIULP di Bari, ancora una volta, nel collocarsi ben al di sopra degli ottocento iscritti, non solo stabilizza la propria forza ma registra addirittura un ulteriore e significativo rafforzamento che pur in dimensioni contenute acquista il significato di un risultato oltremodo eccezionale a fronte dei cali di consenso registrati da altre organizzazioni.

Si tratta, ripeto, di un risultato importante che premia il lavoro paziente di tutti

i nostri quadri.

Il nostro sindacato, dunque, accresce la sua forza e si conferma largamente maggioritario. Complessivamente, si allarga la forbice tra il SIULP e le altre organizzazioni sindacali, alcune delle quali, per arginare una sempre più irreversibile crisi di rappresentatività, avevano fatto ricorso a mille sotterfugi per gonfiare i dati sulla rappresentatività, moltiplicando i codici meccanografici, aggregando "soci sostenitori" a mille e persino a cinquecento lire e tesserando in modo irresponsabile due o tre volte le stesse persone, sino a far diventare il numero

degli iscritti ai sindacati di Polizia superiore al numero complessivo dei poliziotti in servizio attivo.

Sintomatica è la scarsa entità del consenso rimediato dal sindacalismo d'accatto caratterizzato dall'uso improprio del vocabolario sindacale e dalla cura di interessi personali. Al di là degli scompensi annualmente sofferti per le fluttuazioni in entrata e in uscita di quella schiera di adepti momentanei che ne costituiscono la base naturale, il "sindacato a conduzione familiare" sembra avviato ad un declino lento ma inesorabilmente irreversibile.

Per quel che ci riguarda continueremo con coraggio e determinazione a perseguire sulla strada della concretezza e serietà dell'attività sindacale con slancio e vitalità, rifuggendo dal "avventure politiche" suicide.

Sino ad oggi, in tutti i posti di lavoro, una costante presenza degli organismi di Base del SIULP, ha corrisposto alle necessità ed alle esigenze degli operatori, di cui ne è divenuta voce costante, interpretandone le esigenze con una presenza continua e affidabile.

Dalla Questura al Reparto Mobile e Prevenzione Crimine, dalla Polfer alla Polmare passando per i commissariati distaccati e gli uffici di Polizia stradale, non v'è posto di lavoro dove il SIULP non sia intervenuto a garanzia dei diritti dei colleghi con una informazione capillare e qualificata e con interventi a difesa degli interessi dei lavoratori di Polizia.

È davvero difficile non scorgere nella politica del SIULP qualcosa di decisamente diverso dalla accattona ricerca di tessere e dal mercato delle promesse irrealizzabili.

Si avvicina ormai l'attuazione piena delle nuove regole sulla rappresentatività. Molti sindacatucci dovranno federarsi per continuare ad esistere. Alcuni si annulleranno, altri cambieranno nome e connotati rinnegando persino la propria tradizione e le motivazioni della loro stessa nascita.

Forse si è chiusa definitivamente un'epoca e per questo rivolgiamo un pensiero a tutti coloro che hanno prestato ascolto in buona fede ai falsi profeti.

Vorremmo rivolgerci a chi ci ha confidato il suo "vorrei ma per il momento non posso"; e a chi dovrebbe aver ormai capito che ci si è avviati verso un irreversibile cambiamento fatto di trasparenza e di regole ove si è ridotto grandemente lo spazio per le dispense ed i favori ad personam.

È ora di abbandonare vascelli malmessi condotti da capitani improvvisati ed in disgrazia che, ben sapendo di non poter più garantire neppure se stessi, tentano di resistere per quanto possibile sulla ribalta sindacale inscenando inedite alleanze e singolari fusioni.

Il tempo di spiegarlo agli iscritti, che forse sarà l'ultimo travaglio, o l'illusione di uscire da una situazione di appartenenza a un sottogruppo che nell'incapacità di elaborare strategie proprie ha recitato un ruolo di comparsa anomica?

Vogliamo ricordare un vecchio aforisma: "Si può ingannare qualcuno per sempre, tutti per un po', ma non tutti per sempre". Ed in queste condizioni ci pare che il "sempre" si vada abbreviando ogni giorno che passa!

I. Carbone

Asili nido 2003: pronta la circolare

Nel corso dell'ultima riunione tra Amministrazione ed organizzazioni sindacali sull'argomento "asili nido", tenutasi il giorno 9 aprile scorso, è stata messa a punto la stesura definitiva della circolare, consultabile sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it, area

"circolari", che dovrebbe consentire di rimborsare con maggior sollecitudine rispetto a quanto avvenuto sinora le rette degli asili nido agli aventi diritto.

Anche per quest'anno la distribuzione avverrà nella misura percentuale derivante dal rapporto tra stanziamenti di bilancio e ammontare complessivo del fabbisogno, eccezione fatta per i minori di tre anni portatori di handicap grave, per i quali è previsto il rimborso totale delle rette.

La novità consiste nel fatto che le domande dovranno per quest'anno essere presentate entro il 10 giugno, indicandovi sia l'importo delle rette eventualmente già pagate che quello che presumibilmente verrà pagato entro il 31 dicembre prossimo; in tal modo si prevede che tutte le domande debbano pervenire al Ministero entro il 25 giugno, il quale potrà così provvedere alla ripartizione dei fondi secondo percentuale ed al relativo accreditamento ai singoli Uffici territoriali di Governo.

Ricevuto detto accreditamento dei fondi riferiti a tutto l'anno solare 2003 (1° gennaio-31 dicembre) gli U.T.G. provvederanno subito, previo riscontro della regolarità degli atti, all'emissione degli ordinativi di pagamento relativi alle rette a partire dal gennaio 2003 e fino alla fine del mese entro cui perverrà l'accredito, per effettuare poi mensilmente il pagamento dei mesi successivi sino al 31 dicembre.

Parametrazione verso la definizione

Un attento esame della documentazione consegnata dal Governo induce a ritenere che l'ipotesi governativa, anche se essenzialmente in linea con i principi che hanno condotto il Parlamento al conferimento della delega, necessita di alcuni correttivi tendenti a rendere più equa ed armonica la distribuzione delle risorse.

Riteniamo, infatti, che l'assetto retributivo delineato debba tenere conto dell'intera architettura retributiva risultante, oltre che da questo intervento, dal recupero del differenziale inflativo sull'assegno di funzione e dai benefici che deriveranno a gradi e qualifiche apicali dei ruoli direttivi dallo stanziamento di 35 milioni di euro previsto dalla Finanziaria 2003.

Detti correttivi consentono, da un lato, di evitare un eccessivo allargamento della forbice retributiva e, dall'altro, di garantire la fruizione dei benefici derivanti dalla parametrazione al personale che cesserà dal servizio prima del 1° gennaio 2005, data in cui i parametri saranno a regime.

Dopo l'ultimo incontro tra rappresentanze del personale e Governo prosegue l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, dell'ipotesi di decreto legislativo che dovrà essere presentata alle competenti commissioni parlamentari.

I tecnici dei ministeri interessati sono dunque ancora al lavoro per elaborare una bozza che, tenendo conto del confronto avvenuto con le organizzazioni sindacali ed i Cocer, dovrà poi essere sottoposta all'esame del Parlamento.

I tempi previsti dalla delega sono assai ristretti per cui la formalizzazione dell'ipotesi definitiva, che comunque sarà appunto "definitiva" solo come ipotesi ed i cui contenuti, al momento di chiudere questo numero, non sono ancora noti, è ormai imminente.

È importante chiudere la partita e non perdere le risorse. Per tale ragione stupisce l'atteggiamento di chi sembra voler nuotare controcorrente.

Tutti gli aggiornamenti sull'argomento sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it.

Indennità di compensazione: nuovi chiarimenti

Pagina 2

Promozioni ad Ispettore Capo

Pagina 3

Orario di lavoro: nuove norme

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta di venerdì 4 aprile scorso, ha varato un decreto legislativo che dà attuazione alle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

L'Italia è stata oggetto di condanna da parte della Corte di giustizia, con sentenza del 9 marzo 2000, per non aver adottato nel termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 93/104/CE: fino ad oggi il nostro era l'unico Paese a non aver ancora completato il recepimento ed un'ulteriore procedura di infrazione era stata avviata contro il Governo italiano affinché recepisce gli aspetti fondamentali della direttiva, così come modificata dalla direttiva 2000/34/CE.

Ampi e significativi sono, secondo il comunicato stampa della Presidenza del Consiglio, i rinvii alla autonomia negoziale delle parti sociali che disciplinerà compiutamente la materia all'interno del quadro di indirizzo trac-

ciato in adesione al dettato comunitario, nei limiti temporali consentiti.

Vengono definite tra l'altro le nozioni di orario di lavoro (40 ore settimanali è il tetto massimo indicato dalle direttive comunitarie), ferie (almeno quattro settimane all'anno) il riposo (almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni), lavoro straordinario, lavoro notturno e sua durata massima, lavoro a turni, lavoro mobile.

La disciplina è rivolta a tutti i settori di lavoro pubblici e privati, ad eccezione della gente di mare e del personale di volo dell'aviazione civile, e nel rispetto delle disposizioni vigenti per il pubblico impiego, le Forze armate, i servizi di protezione civile, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale di strutture giudiziarie, penitenziarie e con compiti di sicurezza pubblica.

Le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE sono sul nostro web, all'indirizzo www.sulp.it, area "legislazione".

Indennità di compensazione: nuovi chiarimenti

In risposta ai ricorrenti quesiti in materia chiariamo che l'indennità di compensazione, prevista dall'articolo 16, comma 4, d.P.R. 164/2002 per il personale che venga chiamato a prestare servizio nella giornata destinata a riposo dalla programmazione settimanale, deve essere corrisposta indipendentemente dall'eventuale legittima assenza dal servizio nei giorni precedenti della settimana.

Qualora, ad esempio, il dipendente sia risultato assente per congedo ordinario o per malattia sino al sabato e venga impiegato in servizio nella giornata di domenica, contrariamente a quanto previsto dalla programmazione settimanale, egli avrà diritto alla corresponsione dell'indennità.

Ciò in virtù del noto principio, più volte riaffermato, secondo cui il riposo settimanale non va maturato e, dunque, non vanno maturati neanche tutti i benefici derivanti dalla sua mancata fruizione nel giorno programmato.

Il diritto a tale indennità sussiste altresì per il personale che,

svolgendo orario di servizio articolato su cinque giorni settimanali, venga chiamato a prestare servizio nella giornata del sabato, così come riaffermato dalla nota n. 333-A/9807.D.17 in applicazione delle Circolari n. 333-A/9807.B.6 del 24 gennaio 2003, consultabili sul nostro web, all'indirizzo www.sulp.it, area "circulari".

Telefonare occasionalmente dall'ufficio non è reato

(Cassazione 7772/2003) Le telefonate private effettuate dal telefono dell'ufficio non costituiscono sempre un reato, ma anzi, quando sono fatte sporadicamente possono addirittura contribuire a migliorare la qualità del lavoro.

La Sesta Sezione Penale, analogamente a quanto aveva fatto con una sentenza dello stesso giorno, la n. 7347, ha confermato l'assoluzione per un dipendente accusato di avere utilizzato l'apparecchio telefonico a disposizione nell'ufficio per chiamate personali.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica di Campobasso, rilevando che le chiamate personali sono lecite quando si tratti di situazioni in cui il dipendente viene sollecitato durante l'espletamento della sua prestazione da richieste di tipo personale; anzi, una breve comunicazione privata che viene soddisfatta può assicurare, nell'interesse dell'amministrazione, una migliore correttezza del servizio e la salvaguardia della serenità nell'ambito del lavoro.

Il giudice ordinario può disapplicare i decreti ministeriali

Non sussiste la giurisdizione esclusiva del tribunale amministrativo (Cassazione Sezioni Unite Civili 1807/2003) Il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, può disapplicare gli atti amministrativi di carattere generale, se sono presupposti agli atti, organizzativi o di gestione, che hanno ingenerato la controversia di lavoro. Il giudice ordinario, infatti, ha il compito di tutelare tutti i diritti soggettivi inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici. Nella consapevolezza che, anche nelle materie riservate alla legge e sottratte alla contrattazione, le situazioni giuridiche del dipendente hanno, se inerenti al rapporto, la consistenza del diritto soggettivo.

È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, in un ordinanza emessa in sede di regolamento di giurisdizione: uno strumento procedurale cui possono ricorrere le parti in lite, per conoscere il parere delle Sezioni unite ogni volta che vi sono dubbi sulla giurisdizione. Il caso riguardava un'assistente bibliotecaria trasferita da un Ente locale allo Stato, contro la sua volontà, che si era opposta al trasferimento con un ricorso d'urgenza. Ricorso al quale aveva fatto seguito il diniego del giudice per difetto di giurisdizione. Di qui la domanda di regolamento di giurisdizione da parte della ricorrente, che otteneva una pronuncia favorevole da parte della Cassazione, la quale dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario.

Riposi giornalieri: novità

Dichiarata illegittima la norma che li limitava solo al primo anno di età del bambino (Corte costituzionale 104/2003)

I riposi giornalieri dal lavoro spettano ai genitori di bambini adottati anche oltre il primo anno di vita del bambino e cioè fino a un anno dall'ingresso del piccolo nella famiglia. La Consulta ha infatti dichiarato illegittimo il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 151 del 2001 dove era previsto che quei riposi si applicassero solo fino allo scadere del primo anno di vita del bambino.

I giudici di piazza del Quirinale hanno ritenuto, tra l'altro, contrario al principio di eguaglianza stabilito dalla Costituzione che, di fatto, i bambini adottati avessero "un trattamento peggiore" rispetto a quelli naturali: il fatto di restringere il diritto ai riposi per gli adottati al primo anno di vita del bambino in sostanza era irragionevole e stabiliva una disparità di trattamento.

Dirigenti che espletano funzioni di polizia: nuovo organico

I dirigenti generali saranno diciotto e non più quindici; contestualmente i dirigenti superiori saranno tre in meno ed i primi dirigenti uno in meno: è quanto prevede il decreto ministeriale 7 febbraio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile, in distribuzione dal giorno successivo, a parziale modifica della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituita dalla tabella 1, allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

La riduzione dell'organico dei dirigenti superiori, che passa ora a 195 unità e dei primi dirigenti, che passa a 709 unità, si è resa necessaria in ossequio alla previsione contenuta nell'articolo 65, comma 2, del citato d.lgs. 334/2000, ove si stabilisce che le modifiche delle dotazioni organiche non debbono comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Tutto sul nostro web, all'indirizzo www.sulp.it, area "legislazione".

Superstiti vittime del dovere: corso per Allievi Agenti

Ha avuto inizio il 7 aprile scorso e terminerà il 6 aprile 2004 il 158° corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato, riservato ai soggetti individuati dall'articolo 1, comma 5 del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 53 (il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio... a causa di azioni criminose...; tra gli 11 allievi Angelo Petri, figlio del compianto Emanuele).

Lo ha comunicato il Dipartimento della pubblica sicurezza con nota n. 500/C/C.1.E (158)/5070 del 2 aprile scorso, consultabile nell'area "circulari" del nostro web, all'indirizzo www.sulp.it, ove è altresì presente, nell'area "legislazione", il d.lgs. 53/2001.

Indennità per le feste civili coincidenti con la domenica

(Circolare Funzione Pubblica 31.2.2003) Le festività civili coincidenti con la domenica non danno luogo ad alcuna maggiorazione retributiva. E dunque, devono essere compensate con la sola retribuzione di fatto giornaliera. Compresi, però, gli emolumenti accessori.

Il chiarimento è stato fornito dal Dipartimento della Funzione pubblica, con una lettera circolare che porta la data del 31 marzo 2003. In buona sostanza, dunque, i dipendenti pubblici non hanno diritto all'indennità prevista per i lavoratori del settore privato.

La circolare fa salve le eventuali previsioni contrattuali più favorevoli.

Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: sulp.bari@tin.it, indicando il nome, il cognome ed il luogo ove presti servizio. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.

Anche l'aspettativa vale per il Tfr

La Direzione centrale INPDAP per le prestazioni di fine servizio e la previdenza complementare, con l'Informativa 18 marzo 2003, n. 5, a modifica di quanto stabilito nella propria precedente Circolare n. 11/2001, ha precisato che i dipendenti pubblici, al pari dei dipendenti privati, hanno diritto alla valutazione, ai

Mensa obbligatoria e servizi non continuativi

Con circolare 557/RS/01.74/1277 del 19 marzo 2003 il Dipartim.ento della P.S., in risposta ad un quesito formulato dalla Segreteria nazionale del SIULP, ha stabilito che è possibile attribuire il beneficio della mensa obbligatoria di servizio anche al personale impiegato in servizi continuativi con turno 13/19, a condizione che la distanza della sede di servizio sia tale da non consentire ai dipendenti di consumare il pasto presso la propria abitazione in orario compreso tra le ore 12 e le ore 15, secondo quanto previsto dalle precedenti circolari emanate dal Servizio vetovagamento.

Dal 2005 stop Agenti ausiliari

Il 28 marzo scorso il Consiglio dei ministri ha deliberato il varo di un disegno di legge per la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, a completamento di un quadro di norme già in vigore (leggi n. 331 del 2000 e n. 215 del 2001) che prevedevano una graduale sostituzione del personale di leva con volontari.

In particolare il termine del 1° gennaio 2007, già previsto per la realizzazione del modello di Forze armate costituito interamente da professionisti, viene ora anticipa-

fini del trattamento di fine rapporto (TFR), dei periodi di aspettativa non retribuita e fruita, in base all'art. 81 del TU della legge sull'ordinamento degli enti locali di cui al DLgs n. 267/2000, per svolgere il mandato di amministratore di ente locale. In tal modo si evita la disparità di trattamento che si determinerebbe tra i dipendenti pubblici e dipendenti privati se si seguisse il tenore strettamente letterale di quanto, al riguardo, dispone il comma 3 dell'art. 86 del citato TU di cui al DLgs n. 267/2000, il quale, attraverso l'esplicito richiamo al "datore di lavoro", sembra riferire la valutabilità, ai fini del TFR, dei periodi di aspettativa di cui trattasi, ai lavoratori privati e non anche a quelli pubblici.

Conseguentemente, l'ente locale, presso il quale il mandato amministrativo è esercitato, nell'ipotesi in cui si tratti di mandato espletato da dipendente pubblico, per la valutazione ai fini del TFR del relativo periodo di aspettativa, deve provvedere a versare all'INPDAP, il prescritto contributo da calcolarsi, come per il TSF (trattamento di fine servizio), sulla retribuzione virtuale cui il dipendente interessato avrebbe avuto diritto se non fosse stato posto in aspettativa.

to al 1° gennaio 2005: a decorrere da questa data verrà sospeso l'obbligo di leva (che è previsto permanere per tutto il 2004 per i nati entro il 1985).

Vengono istituite le categorie di volontari in ferma prefissata per un anno, di volontari in ferma prefissata quadriennale, per le quali il disegno di legge disciplina, tra l'altro, modalità di reclutamento e trattamento economico, nonché le modalità di accesso alle carriere iniziali, mentre non sarà più possibile l'assunzione di Agenti ausiliari nella Polizia di Stato, prevista dalla legge 8 Luglio 1980, n. 343 consultabile sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it, area "legislazione".

Severe acute respiratory syndrome (SARS): nessun allarme

Con circolare n. 850/A.P.1-2516 del 4 aprile scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiarito che il rischio di diffusione sul territorio italiano è irrilevante, così come confermato dal Ministero della salute e dalla Organizzazione mondiale della sanità, che addirittura, alla data del 28 marzo 2003, ritiene che non siano da raccomandare restrizioni di nessun tipo per viaggi da e per qualsiasi destinazione nel mondo.

Solo nell'ipotesi di soggiorni nelle aree a rischio, ad oggi comprendente Toronto (Canada), Guandong, Hong Kong, Pechino, Shanxi, Taiwan (Cina), Singapore (Singapore) e Hanoi (Vietnam) ovvero di personale che abbia avuto contatto diretto con casi sospetti e/o probabili di SARS verranno fornite informazioni sulla sintomatologia, verrà compiuta una valutazione clinica ed anamnestica, con le conseguenze eventuali misurare da adottarsi esclusivamente in considerazione del compito strategico affidato alla Polizia di Stato e del contenuto dell'articolo 63 del d.P.R. 25 ottobre 1985, n. 782.

Al riguardo vale precisare che, allo stato, il

Ministero della salute ritiene che, perché si verifichi il contagio, sia assolutamente necessario un contatto stretto con una persona infetta, mentre il contatto stretto con goccioline di aerosol e secrezioni corporee da una persona infetta è ritenuto importante; i bagagli e le merci non sono ritenute a rischio per il contagio.

La maggior parte dei casi si è verificata, finora, tra i familiari conviventi dei pazienti o tra questi ultimi e gli operatori sanitari che li avevano curati; anche per i citati sanitari l'uso di DPI (dispositivi di protezione individuale, come guanti e mascherine) è raccomandato solo per il personale con diretta esposizione ad un soggetto ammalato, che presenti i sintomi (febbre > 38°C, tosse o difficoltà respiratorie) e l'anamnesi (provenienza da aree affette da SARS) che lo fanno rientrare nella definizione di caso sospetto fornita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

La circolare 850/A.P.1-2516 ed il d.P.R. 782/1985 sono sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it, rispettivamente nell'area "circolari" e "legislazione".

Sostituti Direttore Tecnici

Su un precedente numero di Collegamento Siulp avevamo dato notizia dell'avvio della fase istruttoria per l'attribuzione della denominazione di Sostituto Direttore Tecnico ai Periti Superiori in possesso di tale qualifica al 1° settembre 1995; sull'argomento sono pervenuti svariati quesiti in ordine alla decorrenza con cui la denominazione ed il relativo trattamento economico verranno attribuiti.

In base ad un'applicazione letterale della normativa la decorrenza dovrebbe essere il 1° gennaio di quest'anno (cfr. art. 31-quarter, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, introdotto dal d.lgs. 197/1995 come modificato dal d.lgs. 53/2001); è tuttavia praticamente certo che l'Amministrazione applicherà anche agli interessati a questa selezione lo stesso criterio adottato per le corrispondenti posizioni del personale che esplica attività di polizia.

In base a tale criterio, tenendo conto dell'identica decorrenza giuridica della qualifica apicale per due diverse categorie di personale, venne ad entrambe conferita la denominazione ed il trattamento economico a far data dal 31 marzo 2001, data di entrata in vigore del d.lgs. 53/2001 che ha introdotto le denominazioni di "Sostituto Commissario".

In maniera del tutto analoga la denominazione di "Sostituto Direttore" ed il conseguente trattamento economico decorreranno, per il personale interessato, dal 31 marzo 2001.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it.

Corsi: nuove modalità di partecipazione

Con circolare telegrafica 559/B1/9.50 00721 del 14 febbraio 2003, il Dipartimento ha disposto che non potranno più essere utilizzati modelli prestampati per richiedere la partecipazione a corsi di addestramento ed abilitazione, qualificazione, specializzazione, perfezionamento ed aggiornamento per cionofili, artificieri, tiratori scelti e cavalieri.

Per il futuro sarà cura dell'Amministrazione comunicare di volta in volta l'istituzione dei corsi di specie provvedendo a diramare specifici bandi di concorso per l'ammissione ai predetti corsi che saranno pubblicizzati attraverso le normali e consuete procedure di affissione agli albi dei vari uffici.

Emanuele: da oggi il CAPF di Bologna è intitolato a lui

Lo ha deciso, nella seduta di venerdì 4 aprile scorso, la Commissione centrale per le ricompense, su proposta della Direzione centrale per gli affari generali e parere favorevole della Direzione centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, Postale di Frontiera e dell'Immigrazione.

Con decreto del Direttore centrale per gli affari generali verrà dunque attribuita l'intitolazione ad Emanuele Petri al Centro Addestramento di Polizia Ferroviaria, una specialità della Polizia di Stato che ogni giorno fornisce, anche se in maniera discreta e poco appariscente, un contributo insostituibile alla sicurezza del Paese.

Mentre l'Amministrazione conferisce questo riconoscimento all'eroismo del collega dopo il conferimento della Medaglia d'oro al valor civile e della promozione per merito straordinario, il Siulp continua a raccogliere fondi per donare un mezzo destinato ai disabili della città di Tuoro.

Nell'anno dedicato alle persone con disabilità ci sembra questo il modo migliore per contribuire a perpetuare la memoria di un collega, di lavoro e di sindacato, che si è sacrificato per il bene di tutta la collettività.

E proprio per contribuire al mantenimento di questo ricordo non solo nella Polizia di Stato, ma anche tra i cittadini che il Siulp ha inteso indirizzare verso l'intera società civile questa e le ulteriori iniziative che manterranno vivo tra noi un uomo e collega eccezionale.

Ad Emanuele è dedicato uno spazio speciale del nostro web, all'indirizzo www.siuip.it.

Promozioni ad Ispettore Capo

Nel corso della seduta dell'8 aprile scorso la Commissione per il personale del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato ha tra l'altro effettuato lo scrutinio, per merito assoluto, di 1.113 Ispettori che alla data del 31 dicembre 2002 avevano maturato 5 anni di anzianità nella qualifica, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31, d.P.R. 335/1982, come sostituito dall'articolo 3, comma 8, d.lgs. 197/1985 e dell'articolo 13, commi 2 e 3, del citato d.lgs. 197/1995, così come modificato dall'articolo 3, lettera d), d.lgs. 53/2001.

Si tratta in massima parte dei frequentatori del X corso Sovrintendenti e, a tal proposito, è opportu-

no ricordare ancora una volta che la riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di Ispettore di cui essi, come avvenuto per i corsi precedenti, hanno beneficiato, ai sensi delle richiamate disposizioni verrà applicata anche ai successivi corsi tenuti a seguito di concorsi effettuati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 197/1995, vale a dire fino al XIV corso Sovrintendenti compreso.

L'ordine del giorno della riunione e l'elenco completo dei promossi sono sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it, area "circolari", mentre nell'area "legislazione" troverete il d.P.R. 335/1982 ed i decreti legislativi 197/1995 e 53/2001.

• FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

Convenzione American Express

Pervengono numerosi quesiti in relazione alle condizioni riservate da American Express al personale della Polizia di Stato per il rilascio della carta American Express Corporate.

Va innanzitutto premesso che, per richiederla, non bisogna interessare in alcun modo l'ufficio di appartenenza: è sufficiente compilare il modulo di richiesta (scaricabile dal nostro web, all'indirizzo www.sulp.it, area "circolari") allegarvi copia del tesserin di riconoscimento ed inviarlo ad:

American Express, Largo Caduti di El Alamein, 9 - 00173 Roma.

La carta American Express Corporate offre una quota associativa annua riservata di _ 20 anziché _ 60 e nessun costo per l'invio dell'estratto conto; inoltre:

- Nessun limite di spesa prefissato;
- L'addebito può essere appoggiato presso qualsiasi banca;
- Servizio clienti, a disposizione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno (06-72280980).
- La sostituzione gratuita della Carta smarrita o rubata generalmente entro 24 ore senza alcuna responsabilità da parte del Titolare di Carta.
- La possibilità di pagare le bollette di telefonia mobile Omnitel, TIM, Wind e Blu.
- I rifornimenti carburante e pagamento pedaggi austriaci;

- Il prelievo contanti un servizio che consente di prelevare contanti o Travellers Cheques (fino a 7 valute) presso oltre 522.000 sportelli automatici nel mondo, attivabile chiamando il n° 06-72280980.

- L'assistenza da parte di 3.700 uffici viaggi e rappresentanze American Express in tutto il mondo.

Pubblica amministrazione: servizi sul web, archivi elettronici e corrispondenza via e-mail

La pubblica amministrazione dovrà essere informatizzata e comunicare via web: lo prevedono due direttive del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, pubblicate sulle Gazzette Ufficiali del 4 e del 5 marzo scorsi.

Sistemi informativi per la gestione elettronica dei flussi documentali dovranno assicurare maggiore rapidità e trasparenza dell'azione amministrativa: tutti i servizi "prioritari" dovranno essere disponibili on-line, tutta la posta dovrà essere spedita via e-mail. Le direttive sono sul nostro web, all'indirizzo www.sulp.it.

Fiat, Alfa Romeo e Lancia: sconti per gli appartenenti alla Polizia di Stato

La Società Fiat Auto S.p.A. riserva al personale della Polizia di Stato il riconoscimento di un premio fedeltà per l'acquisto, presso la rete ufficiale di vendita, di vetture nuove di Fabbrica Fiat, Lancia, Alfa Romeo e veicoli commerciali.

COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia

Anno VIII
N. 7 - 1 Aprile 2003

Direttore Responsabile
GEROLAMO GRASSI

Direttore Editoriale:
INNOCENTE CARBONE

Consulente di Redazione:
GIUSEPPE IAFFALDANO

Ha collaborato a questo numero:
M. SARACINO

Stampa: Graphic Print di Tevere A.
Via Covour, 35 - Valenzano (Ba)
E-mail: graphic_print@libero.it
Tel-Fax 0804676795 (ISDN)

Reg. Trib. Bari N. 1278
Redazione: Via Murat, 4 - Bari
Tel. 080/5291165 - 5232702
Telefax 080/5751068
Internet: www.sulp.it
E-Mail: sulp.bari@tin.it

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.

Il premio è costituito da una somma forfetaria che viene erogata dalla società a chi produrrà un'attestazione di servizio, rilasciata dall'Ufficio di appartenenza; questo premio va ad aggiungersi a tutti gli eventuali sconti e promozioni praticati dai concessionari ed alle eventuali agevolazioni governative.

Per ottenere il premio fedeltà dovrà essere presentata la seguente documentazione:

1. Dichiarazione in originale, rilasciata dall'Ufficio di appartenenza, con cui si attesta che l'interessato presta servizio attivo (il premio non è riconoscibile ed estendibile a stati diversi di servizio, come il servizio di leva, lo stato di quiescenza, ecc.);

2. Copia della fattura comprovante l'acquisto e copia del libretto di circolazione entrambe intestate al dipendente il cui nominativo appare nella certificazione di cui al punto 1;

3. Non saranno ammesse al premio fedeltà le richieste:
- Pervenute oltre tre mesi dalla data della fattura;
 - Relative all'acquisto di veicoli usati (anche con km 0);
 - Riguardanti acquisti effettuati da familiari senza contestazione sul libretto di circolazione a favore del nominativo indicato sullo stato di servizio;
 - Per acquisti effettuati fuori dalla rete ufficiale Fiat-Lancia-Alfa.

La richiesta dell'interessato dovrà inoltre contenere:

1. Le coordinate del conto corrente bancario o postale (numero di conto, codici ABI e CAB - denominazione ed indirizzo della dipendenza bancaria o postale presso cui il conto è acceso) per l'accredito dell'importo riconosciuto tramite bonifico.
2. L'indirizzo postale per la corrispondenza (con l'aggiunta eventuale dell'indirizzo e-mail);
3. Dichiarazione che l'interessato acconsente al trattamento dei dati personali.

La documentazione dovrà essere inviata direttamente al seguente indirizzo:

Spett.le Fiat Gesco
Pratiche militari
Corso Ferrucci 112 - 10138 Torino
Cortese attenzione Sig.ra Varaldi
Di seguito alcuni esempi di premio fedeltà, il cui elenco completo è consultabile sul nostro web, all'indirizzo www.sulp.it:

FIAT SEICENTO 300
FIAT PUNTO Bz 450
FIAT STILO Ds 675
FIAT MAREA Ds 750
LANCIA Y 400
LANCIA LYBRA Ds 1000
ALFA ROMEO 147 Ds 825
ALFA ROMEO 156 Ds 1000
ALFA ROMEO 166 Bz 150

Perché i supremi giudici distinguono tra equo indennizzo e rendita

(Cassazione 18204/2002) Il riconoscimento della dipendenza da cause di servizio richiesto ed ottenuto per il conseguimento del diritto all'equo indennizzo, non è rilevante ai fini del riconoscimento del rapporto di causalità tra l'attività svolta e la patologia contratta, necessario per conseguire il diritto alla rendita per malattia professionale. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, nella sentenza n. 18204 del 30 ottobre 2002 con la quale la stessa Corte ha respinto il ricorso proposto da un dipendente delle Ferrovie dello Stato spa che, per un malattia contratta durante il servizio svolto come macchinista, aveva chiesto la rendita dopo avere ottenuto l'equo indennizzo. Il lavoratore in parola, si era rivolto al Pretore di Bari, impugnando il non accoglimento della domanda con cui aveva chiesto alle Ferrovie dello Stato la rendita per una infermità da lui ritenuta di carattere professionale in quanto già riconosciuta dalle stesse Ferrovie come dipendente da causa di servizio con conseguente attribuzione dell'equo indennizzo. Avendo, però, il Pretore respinto il ricorso, l'interessato aveva impugnato la sentenza pretoriale in grado di appello avanti al Tribunale di Bari, ricorrendo poi in Cassazione avverso la sentenza con la quale detto Tribunale aveva respinto l'appello sulla base del fondamentale rilievo che il lavoratore non aveva fornito, come invece avrebbe dovuto, la prova delle caratteristiche morbigeniche della lavorazione svolta e del rapporto di causalità tra questa e la lesione denunciata.

La Sezione lavoro della Corte di Cassazione, ha ritenuto corrette le motivazioni poste dal Tribunale di Bari a fondamento della sentenza di rigetto dell'appello, e a sua volta, richiamando anche la precedente propria giurisprudenza, ha respinto il ricorso in Cassazione sulla base, tra l'altro, delle seguenti considerazioni. In tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando come nel caso di specie l'infermità invalidante derivi da fattori concorrenti, di natura sia professionali che extra professionali, trova applicazione il principio di equivalenza causale stabilito in materia penale dall'art. 41 del codice penale, con la conseguenza che a ciascuno di detti fattori deve riconoscersi carattere di causa efficiente esclusiva, ma tale principio non solleva il lavoratore dall'onere di provare il rapporto di causalità tra i fattori lavorativi e la malattia di cui si asserisce essere l'affetto.

L'istituto della rendita per malattia professionale previsto dalle norme del DPR n. 1124/1965 e quello dell'equo inden-

nizzo di cui all'art. 68 del DPR n. 3/1957 e all'art. 64 del DPR n. 1092/1973, dovuto anche ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, si fondano su presupposti diversi. Infatti, l'equo indennizzo, qualificabile come prestazione speciale di carattere previdenziale, viene attribuito al dipendente per compensare menomazioni fisiche comunque connesse al servizio.

La rendita per malattia professionale, invece, richiede che la malattia sia contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione svolta, imponendo un nesso più stretto tra malattia ed attività lavorativa. Per il conseguimento del diritto alla rendita, l'attività lavorativa, in caso di fattori plurimi, deve pur sempre costituire la causa sufficiente, ossia la "conditio sine qua non" della malattia, per cui il riconoscimento della causa di servizio di una infermità non ha rilievo per il riconoscimento del rapporto di causalità tra l'attività svolta e la malattia contratta e, di per sé, non consente alcun apprezzamento circa l'eventuale incidenza di altri fattori di natura extra professionali sulla riduzione dell'attitudine al lavoro.

Il riscatto dei periodi di congedo parentale fuori lavoro

(Informativa Inpdap 15/2003) L'INPDAP, in data 11 marzo 2003, ha emanato l'Informativa n. 15/2003, con la quale, dopo avere fatto presente che la riserva, formulata sull'accredito della contribuzione figurativa per i periodi fuori del rapporto di lavoro corrispondenti all'astensione obbligatoria, è stata sciolta con la Informativa n. 8/2003, ha fornito chiarimenti per l'applicazione dell'art. 35, comma 5, del DLgs n. 151/2001, concernente l'esercizio della facoltà di riscattare, ai fini pensionistici, i periodi relativi ad eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro e corrispondenti ai periodi di astensione facoltativa per maternità. Dall'Informativa n. 15/2003 emergono varie precisazioni, tra cui le seguenti. Per effetto dell'art. 35, comma 5, del DLgs n. 151/2001, i periodi fuori dal rapporto di lavoro, non coperti da contribuzione e corrispondenti a quelli di astensione facoltativa per maternità fruiti in costanza del rapporto di lavoro, ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione dell'importo della pensione, possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, a prescindere dal fatto che temporalmente si collochino prima o dopo il 1° gennaio 1994, purché il dipendente interessato sia in possesso di almeno 5 anni di contribuzione versata per effettiva attività lavorativa.

L'INPDAP si è rivolto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per verificare se, rispetto alla normativa prevista dall'art. 35, comma 5, del DLgs n. 151/2001, abbia ancora validità il disposto del comma 2 dell'art. 14 del DLgs n. 503/1992, secondo cui il riscatto dei periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio non è cumulabile con il riscatto del periodo del corso legale di laurea. Quanto all'ampiezza del periodo da ammettere a riscatto: se l'evento della maternità si è verificato tra il 4 gennaio 1951 (data di entrata in vigore della legge n. 860/1950) e il 17 dicembre 1977 (giorno precedente la data di entrata in vigore della legge n. 903/1977), il riscatto può essere chiesto soltanto dalla madre e per un periodo non superiore a sei mesi; se l'evento della maternità si è verificato a partire dal 18 dicembre 1977 (data di entrata in vigore della legge n. 903/1977), il diritto al riscatto di un periodo fino a sei mesi è riconosciuto anche al padre ma alternativamente alla madre; se l'evento si è verificato dal 28 marzo 2000, data di entrata in vigore della legge n. 53/2000, per effetto dell'art. 3, comma 2, della stessa legge, il riscatto può essere chiesto da entrambi i genitori entro i primi otto anni di vita del bambino, negli stessi limiti complessivi, dieci o undici mesi a seconda delle situazioni, con cui la legge n. 53/2000 riconosce all'uno e all'altro dei genitori il diritto autonomo a fruire del congedo parentale (astensione facoltativa).

Ai fini della fruizione del congedo parentale da parte di un solo genitore, l'INPDAP sottolinea che la situazione di "genitore solo" è riscontrabile nei casi di morte dell'altro genitore, di abbandono del figlio da parte dell'altro genitore, di affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore nonché nel caso di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore. La situazione di "ragazza madre" o di "genitore single" non realizza di per sé la condizione di "genitore solo", essendo necessario il non riconoscimento da parte dell'altro genitore, e così pure, nel caso di genitore separato, deve risultare dalla sentenza di separazione che il figlio è affidato ad un solo genitore. Relativamente alla fruizione del congedo parentale in caso di adozione e affidamento di minori, alla domanda di riscatto: se inerente ad una adozione o ad un affidamento nazionale, debbono essere allegate una copia del provvedimento di adozione o di affidamento e una copia del documento rilasciato dall'Autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del bambino in famiglia; se inerente ad una adozione o ad un affidamento preadottivo internazionale, deve essere allegato il certificato da cui risultino l'adozione o l'affidamento da parte del giudice straniero, l'avvio del procedimento di convalida presso il giudice italiano e la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi. In caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascun genitore, ai sensi dell'art. 32 del DLgs n. 151/2001, ha diritto al congedo parentale "per ogni bambino" nei suoi primi otto anni di vita, per cui ogni genitore ha diritto a fruire per ogni nato di un congedo pari a sei mesi per la madre, e di un congedo fino a sette mesi per il padre, nel limite complessivo, per

entrambi i genitori, di dieci o undici mesi secondo le situazioni ipotizzate dalla norma. Tale disposizione, inoltre, si applica ai casi di adozioni e affidamenti di minori, anche non fratelli, il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nella stessa data.

La domanda di riscatto da parte degli iscritti alla Gestione subentrata alla ex Casse pensioni (CPDEL, CPS, CPI, CPUG), ai sensi dell'art. 7 della legge n. 274/1991, deve essere presentata dall'iscritto entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio. In base alla stessa disposizione, in caso di morte dell'iscritto, che si verifichi in attività di servizio o entro i 90 giorni dalla data della cessazione dal servizio, la domanda può essere presentata dai superstiti aventi diritto a pensione entro il termine di 90 giorni dalla data di decesso dell'iscritto. Qualora gli interessati siano dipendenti statali, si applica l'art. 147 del TU di cui al DPR n. 1092/1973, in base al quale la domanda va presentata in attività di servizio almeno due anni prima del raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia (65 anni), a pena di decadenza.

Se la cessazione dal servizio si verifichi prima dell'inizio di tale biennio, la domanda di riscatto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cassazione dal servizio. L'INPDAP ha infine precisato che per "contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa" si intende la contribuzione relativa ad effettiva attività lavorativa - senza tenere conto né della contribuzione figurativa, volontaria o proveniente da riscatto di corsi legali di studi né dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro - che possa essere fatta valere sia presso lo stesso INPDAP, sia presso l'AGO o presso alcuni dei Fondi di previdenza sostituiti ed esclusivi dell'AGO.

Polizia di Stato o di Stati?: Convegno a Gorizia

Il disegno di legge costituzionale che, tra l'altro, conferisce competenza esclusiva alle regioni in materia di polizia locale è stato argomento del convegno organizzato il 29 marzo scorso dal Siulp a Gorizia.

Notevole l'interesse riscosso dall'iniziativa, che ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti istituzionali, tra i quali gli On.li Luciano Violante, Daniele Franz, Riccardo Illy, Edward Ballaman ed Alessandro Maran: i lavori sono stati conclusi dall'intervento del Segretario Generale Siulp Orlando Così.

Tramite il nostro web, all'indirizzo www.sulp.it, è possibile visualizzare, oltre all'introduzione al convegno ed ai risultati del sondaggio effettuato sul tema della polizia locale, i filmati relativi agli interventi delle personalità intervenute.

Disegno di legge sulla sicurezza "sussidiaria"

Il Consiglio dei ministri n. 101 ha varato un disegno di legge che disciplina le attività ed i soggetti abilitati alla sicurezza sussidiaria o "secondaria" (vigilanza privata, investigazioni private, ricerca e raccolta di informazioni, recupero stragiudiziale di crediti per conto terzi, trasporto e scorta valori, gestione di sistemi complessi di sicurezza aziendale, servizi di custodia e di sicurezza secondaria, anche portierato, questi ultimi per la prima volta aperti a cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno), fino ad oggi regulate da norme giudicate vetuste (TULPS).

Il provvedimento mira a consentire uno sviluppo controllato delle attività di sicurezza esperibili da soggetti privati, a rendere gli istituti di vigilanza capaci di rispondere in maniera ottimale alle esigenze dell'utenza, a valorizzare le professionalità impiegate, il tutto sotto il controllo delle Autorità di pubblica sicurezza e con l'obbligo di collaborare con le Forze di polizia, addeite alla sicurezza "primaria".

Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è consultabile tramite il nostro web, all'indirizzo www.sulp.it, area "professione".

Applicazione direttiva comunitaria su Shenghen

La direttiva stabilisce tra l'altro che i vettori (compagnie di navigazione aerea e marittima, gestori di viaggi organizzati su autopullman, ecc.), obbligati dalla Convenzione a verificare preventivamente il possesso, da parte dei passeggeri da loro trasportati, dei titoli richiesti per l'ingresso in uno dei paesi Shenghen, hanno l'obbligo di riportare indietro lo straniero che ne risulta sprovvisto anche quando il vettore che avrebbe dovuto trasportare lo straniero nel paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinvio allo Stato Shenghen.

Inoltre gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per obbligare i vettori che non siano in grado di provvedere direttamente al ritorno di un cittadino di un paese terzo cui sia stato rifiutato l'ingresso a trovare immediatamente un altro mezzo per ricondurlo e a sostenere le relative spese, oppure, allorché detto straniero non possa essere immediatamente ricondotto, a farti caricare nel paese di soggiorno e di ricondimento del cittadino in questione.

Sul nostro web, all'indirizzo www.sulp.it, nello spazio dedicato speciale ad Europol, l'Accordo Shenghen, la Convenzione applicativa e la direttiva 2001/51/CE.